

## FAQ 20/02/2020

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PRESA D'ATTO D'INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 PRIMO COMMA DEL CODICE, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.", IN FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE. CUP: E97I19000230004 CIG:8100449DF8**

### QUESITO 1

Considerati la complessità e varietà di sub criteri tecnici richiesti nel disciplinare di gara, la necessità di reperire informazioni di dettaglio, gli elevati standard qualitativi della scrivente, considerato altresì che l'arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha ricompreso anche il periodo Natalizio, con la presente si chiede alla S.V. la concessione di una proroga di 30 giorni al fine di presentare un'offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante.

### RISPOSTA

La Stazione Appaltante, sentito il RUP del Comune di Lissone, ritiene di non poter concedere la proroga richiesta per la presentazione delle offerte poiché i termini previsti dalla procedura di gara, a suo tempo già estesi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, si ritengono adeguati per la formulazione dell'offerta.

### QUESITO 2

Con riferimento alla procedura indetta da Codesto Spettabile Ente relativa all'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica in favore del Comune di Lissone si chiede, al fine di poter elaborare un'offerta tecnica rispondente a quanto richiesto dal Disciplinare, di mettere a disposizione:

- le planimetrie comunali in formato Autocad e/o GIS;
- i files xls relativi al censimento degli impianti IP del Comune di Lissone;
- la documentazione relativa al DAIE se esistente.

### RISPOSTA

Accedendo al link <https://app.box.com/s/y5m2y1k8avm7nbq1z52qd3t7m4384udj> è possibile consultare il fotogrammetrico del comune di Lissone in formato .dwg ed i documenti del D.A.I.E. (documento di analisi dell'illuminazione esterna). Non sono disponibili i file in formato .xls del censimento degli impianti di Illuminazione pubblica. Si precisa che tutta la documentazione che può essere fornita dall'Amministrazione per agevolare la partecipazione alla gara non deve considerarsi inclusa nella documentazione di bando e rimane vincolante per il concorrente quanto precisato nell'art 5 del CSPA che recita "è onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli impianti al fine di rilevare in concreto le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell'offerta tecnico/economica mentre le opere devono interessare tutti gli impianti presenti sul territorio, anche se non evidenziati nelle planimetrie allegate".

### QUESITO 3

In merito alla comprova del possesso del requisito di fatturato complessivo annuo, richiesto al punto c) a pag. 9 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che pur essendo la scrivente una società di capitali ma non avendo né all'interno dei Bilanci né all'interno delle relative note integrative le voci riferite al fatturato, possa la stessa comprovare il possesso del requisito allegando le Dichiarazioni IVA per gli anni 2016-2017-2018. In alternativa, la scrivente potrà produrre i Bilanci in cui tuttavia compare la sola voce "Ricavi delle vendite e prestazioni".

Si chiede altresí di confermare che il possesso del requisito fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, possa essere comprovato con la produzione di certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Pubbliche Amministrazioni.

### **RISPOSTA**

L'art. 83, al comma 7 prevede che la dimostrazione del requisito sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, vale a dire – per quanto qui interessa – mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice tra cui:

- 1) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- 2) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Nel caso concreto quindi la dichiarazione potrà essere corredata dalle dichiarazioni IVA per il fatturato globale e dalle certificazioni di regolare esecuzione per il fatturato specifico.

### **QUESITO 4**

Si chiede di modificare la predisposizione degli spazi di compilazione sulla piattaforma Sintel, relativi allo Step 3 – Busta economica. Più nello specifico si chiede di aggiungere allo spazio esistente alla destra della dicitura "Offerta Economica", seguito dal segno % (percentuale), uno spazio aggiuntivo dato che a pag. 28 del Disciplinare di gara e nell'allegato "F – Dichiarazione di offerta economica" vengono riportati due componenti di sconto: A) sconto percentuale da applicarsi ai componenti del canone annuo soggetti a ribasso; B) ribasso percentuale per i prezzi unitari contenuti nel Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI.

### **RISPOSTA**

Come indicato a pag. 32 del disciplinare di gara "L'offerta economica sarà calcolata extra piattaforma della Commissione giudicatrice con l'applicazione delle formule sopra riportate. La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel, pertanto, non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione". Pertanto, su Sintel dovrà essere indicato il seguente numero fittizio "1", ribadendo che tale valore non verrà preso in considerazione. Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo modello economico "Allegato F.-offerta economica".

### **QUESITO 5**

Con riferimento all'illuminazione architettonica richiesta dalla TavP1 e successive tavole inserite nei documenti di gara si chiede di mettere a disposizione planimetrie e prospetti dei seguenti siti di interesse monumentale:

- Chiesa di San Pietro e Paolo (si tratta di una cattedrale di notevoli dimensioni neoromanica);
- Piazza della Libertà compreso il sito di Palazzo Terragni;
- Villa Reati Baldironi in Via Fiume;
- Villa Magatti;
- Museo di Arte Contemporanea.

In particolare, per quel che concerne Piazza della Libertà si richiede il progetto di fattibilità della piazza e le relative planimetrie.

### **RISPOSTA**

Attraverso l'accesso al link <https://app.box.com/s/dfkrqnb2370sazzr1ct9wn5me7fdql8q> è possibile consultare la documentazione disponibile relativa a:

- Planimetria di Piazza Giovanni XXIII;
- Pianta e prospetti di Palazzo Terragni;
- Planimetrie e prospetti di Villa Magatti;
- Pianta e prospetti del Museo di arte contemporanea;
- Pianta e prospetti di Villa Reati;
- Tavole del progetto vincitore del concorso di idee di riqualificazione della Piazza Libertà.

Va rilevato che, come riportato nella determinazione a contrarre n. 1462 del 27/11/2019, successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità posto a base di gara l'Amministrazione, ha avviato un concorso di idee per la riqualificazione, comprensiva del rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, di Piazza Libertà (impianto appartenente alla zona omogenea denominata Z096 "Piazza Libertà"). L'Operatore pertanto nella presentazione della propria offerta dovrà unicamente mantenere e condurre gli impianti esistenti sulla base dei rilievi dello stato di consistenza attuale a cura del medesimo operatore

Si precisa che tutta la documentazione che può essere fornita dall'Amministrazione per agevolare la partecipazione alla gara non deve considerarsi inclusa nella documentazione di bando e rimane vincolante per il concorrente quanto precisato nell'art 5 del CSPA che recita *"è onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli impianti al fine di rilevare in concreto le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell'offerta tecnico/economica mentre le opere devono interessare tutti gli impianti presenti sul territorio, anche se non evidenziati nelle planimetrie allegate"*

## **QUESITO 6**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA e al capitolo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, in merito ai limiti della piattaforma SITNEL per il caricamento dell'offerta tecnica, al fine di poter rispondere compiutamente alle richieste dello stesso Disciplinare di Gara, mantenendo alti gli standard qualitativi degli elaborati grafici e dei documenti richiesti, si chiede di estendere il limite, della dimensione massima consentita di 100 MB a cui si somma lo spazio di implementazione di ulteriori 100 MB già previsti, alla massima estensione consentita dalla piattaforma SINTEL.

## **RISPOSTA**

Si precisa che, oltre a quello standard, è stata già prevista una implementazione dello spazio su Sintel, chiamato "Eventuale spazio di implementazione per documentazione tecnica". Qualora anche questo spazio non dovesse essere sufficiente vi chiediamo di comunicarcelo al fine di provvedere tempestivamente contattando gli operatori della piattaforma.

## **QUESITO 7**

in riferimento all'art. "SUBAPPALTO" riportato a pag. 12 del Disciplinare di gara e, in particolare, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 C-63, si chiede di confermare che non vi siano limiti imposti relativamente alla quota di subappalto.

## **RISPOSTA**

Si conferma.

## **QUESITO 8**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA al punto 8.10 Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri, si chiede di confermare che l'indicazione "nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 150 giorni, naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori" sia un mero refuso. All'interno del documento RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA al Capitolo 10 Cronoprogramma dei Lavori si legge infatti: "Individuate le lavorazioni contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, è previsto un tempo massimo per lo svolgimento dei lavori pari a 570 giorni naturale e consecutivi, comprensivi del tempo necessario alla produzione di tutta la documentazione richiesta per l'inizio lavori (permessi, autorizzazioni, ecc.)"

## **RISPOSTA**

Si conferma il refuso. Il cronoprogramma previsto a base di gara risulta essere di 570 giorni naturali.

### **QUESITO 9**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA e ai limiti dimensionali di alcuni documenti ivi elencati, si chiede di confermare che per pagina formato A4 si intendono n.2 facciate formato A4 e che, in ogni caso, indice e copertina dei documenti risultano esclusi dal conteggio dei limiti fissati per i documenti.

### **RISPOSTA**

Si conferma quanto indicato.

### **QUESITO 10**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, si chiede di confermare che l'indicazione "Gli elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno essere timbrati e firmati da un legale rappresentante o da persona munita di adeguato potere rappresentativo dell'Impresa su tutte le pagine, con firma agevolmente leggibile e per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull'ultima pagina del documento. Tutti i documenti relativi all'offerta tecnica dovranno inoltre essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale" sia un mero refuso. Come indicato all'interno del capitolo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, la documentazione richiesta dovrà esser debitamente firmata digitalmente e inserita in piattaforma SINTEL nei limiti indicati dal suddetto capitolo.

### **RISPOSTA**

Si conferma il refuso. La documentazione va presentata in formato digitale e quindi va firmata digitalmente

### **QUESITO 11**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara, al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA al punto 8.1.2 "censimento tabellare dei punti luce e dei quadri di alimentazione con indicate le principali caratteristiche" e alla TABELLA 5.3 SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE, si chiede, per poter rispondere compiutamente e con cognizione alle richieste, di poter usufruire della disponibilità di personale dell'Amministrazione comunale, in modo da poter rilevare le informazioni necessarie ad una corretta ed approfondita progettazione.

### **RISPOSTA**

E' possibile l'accesso agli impianti, specialmente quelli promiscui, e ai quadri elettrici solo al manutentore. L'Amministrazione potrà mettere a disposizione il personale per solo per un tempo contenuto (vedi risposta a Faq già pervenute in precedenza.

### **QUESITO 12**

Riguardo il caricamento su Sintel della busta tecnica, si fa presente che, data la mole di documenti da produrre, potrebbe essere non sufficiente lo spazio messo a disposizione dalla piattaforma che generalmente permette, in upload, il caricamento di documenti per un totale complessivo di 100MB. Al fine di produrre una documentazione tecnica in linea con quanto richiesto dal Disciplinare, si chiede di aumentare detto spazio a 200MB.

### **RISPOSTA**

Si richiama la risposta alla Faq n. 6.

### **QUESITO 13**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA e alla TABELLA 5.4 RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO e alla TABELLA 5.5 RIEPILOGO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE ADOTTATI NELL'IMPIANTO ADEGUATO, si chiede di correggere la formula  $Gr=PTLr*Kr$  riportata nella Tabella 5.5, in quanto risulta in contrapposizione con l'obiettivo di riduzione della potenza della Tabella 5.4 (in coerenza con quanto richiesto e classificato come premiante secondo il Criterio 1.3 – Valore di potenza installata nella riquadratura).

Si chiede di riscrivere la formula di calcolo del coefficiente di gradimento della regolazione  $Gr = PTLr * Kr$ , ad esempio con  $Gr = (PTLr_i / PTLr) * Kr$ , dove per  $i$ -esimo si intende la potenza totale lorda riferita al tipo di regolazione  $i$ -esima considerata, con  $i$  che varia come da Tabella 5.5 da A ad J.

## RISPOSTA

L'indice di gradimento  $Gr$  riportato nella tabella 5.5 essendo un indice non esprime un valore di potenza, pertanto non è paragonabile al valore di potenza totale lorda dell'impianto riqualificato  $PTLi$  che è soggetto ad attribuzione di punteggio sulla base al valore offerto (vedi criterio di valutazione 1.3 nel Disciplinare).

Per la valutazione della flessibilità di regolazione si conferma la regola prevista al punto 1.4 del Disciplinare.

Relativamente al criterio di **natura quantitativa** di cui al criterio 1.4 il coefficiente dell'offerta  $V(a)$  è determinato utilizzando la seguente formula:

$$V(a)_i = (Ra/R_{max})$$

Dove  $V(a)_i$  = E' l'indice di gradimento della regolazione =  $\sum Gr / PTLi$ , variabile tra 0-1

$Ra$  = l'indice offerto dal concorrente  $a$

$R_{max}$  = l'indice dell'offerta più conveniente.

\*\*

## QUESITO 14

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara ed al contenuto del documento Allegato 1 - Relazione Tecnica ed Illustrativa dove viene riportata:

- Al Capitolo 2.4 Rete viaria e classificazione illuminotecnica di progetto:  
"La classificazione di progetto proposta nel presente elaborato è da considerarsi un minimo inderogabile, necessario al raggiungimento di un livello minimo prestazionale del servizio di pubblica illuminazione. La valutazione del rischio, prevista dall'Art.8.2 della Norma UNI 11248:2016 e necessaria all'assegnazione della categoria illuminotecnica di progetto e di quella di esercizio, condotta dal progettista concorrente nella stesura del progetto definitivo, potrà confermare il valore proposto, o eventualmente aumentarlo. Non sarà possibile adottare un livello inferiore della categoria illuminotecnica di progetto proposta, anche quando permesso dalla valutazione sopra citata."
  - al Capitolo 9.3.2 Risparmio ottenuto con la regolazione:  
"Allo scopo di uniformare le offerte degli operatori vengono di seguito specificate delle curve di regolazione, differenziate per zone omogenee e vincolanti per il Concessionario. Nell'allegato CR sono raggruppate per regolazione le zone omogenee con cui è stato suddiviso il territorio. La regolazione è specificata nelle seguenti tabelle CR 1 e CR 2. La regolazione richiesta dall'Amministratore è la seguente, su tutto il territorio comunale, ad eccezione degli impianti che rimarranno in promiscuità elettrica con il distributore per i quali non è prevista regolazione." [Segue Tabella]  
"Considerando un valore di riduzione del flusso luminoso tale da consentire la riduzione di una classe illuminotecnica in esercizio, attraverso i data sheet dei principali produttori di LED, si è potuta evidenziare la possibilità di ridurre al 70% il valore di potenza dell'impianto in regolazione. È lasciata al progettista dell'impianto la facoltà di valutare, come ben richiesto nel capitolato speciale e prestazionale per l'Affidamento in Concessione, la possibilità di condurre l'impianto a valori di illuminamento inferiori a quanto previsto per la categoria illuminotecnica M5"
- A. Si chiede di chiarire se è facoltà di ogni singolo operatore economico modificare gli orari di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica, riportati come indicazione all'interno della Tabella CR1 - Regolazione zona residenziale industriale e Tabella CR2 - Regolazione zona centro.
- B. Si chiede di confermare che l'indicazione di esercire gli impianti, durante il periodo di regolazione, utilizzando una riduzione al 70% del valore di potenza, applicata in maniera fissa ed univoca indistintamente su tutti i punti luce, per la riduzione di una classe illuminotecnica in esercizio, è puramente indicativa, e che è invece facoltà del singolo operatore economico esercire gli impianti durante il periodo di regolazione utilizzando un coefficiente di riduzione della potenza (diverso per ogni strada e ogni zona omogenea) in funzione della specifica categoria illuminotecnica di progetto e della specifica categoria

illuminotecnica di esercizio individuata dall'operatore secondo la Norma UNI 11248:2016 e la conseguente analisi dei rischi.

- C. Si chiede di chiarire se è facoltà di ogni singolo operatore modificare gli orari di inizio e fine regolazione riportati come indicazione all'interno della Tabella CR1 - Regolazione zona residenziale industriale e Tabella CR2 - Regolazione zona centro.

### **RISPOSTA**

- A. Gli orari contenuti nelle tabelle CR1 e CR2 sono vincolanti e non modificabili, come ben espresso nell'Art.7 del Capitolato, che si riporta di seguito:

“Per garantire i risultati di risparmio calcolati si prescrive che la potenza complessiva lorda calcolata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica sia rispettata come valore massimo di potenza installata e che l'impianto rispetti le curve di regolazione come specificato nel capitolo 16 (NDR sostituire 16 con 10) del presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione. La curva di regolazione è prescrittiva ed obbligatoria, mentre la riduzione del valore massimo di potenza, a parità di servizio, costituisce criterio premiante nella valutazione dell'offerta.

- B. E' facoltà di ciascun operatore individuare le categorie di esercizio ritenute opportune per ogni zona omogenea sulla base della propria analisi dei rischi. La riduzione della potenza lorda in regolazione deve essere compatibile con la categoria illuminotecnica di esercizio individuata dall'offerente, come ben espresso nell'Art.10 del Capitolato, che si riporta di seguito:

“L'impianto di illuminazione dovrà essere regolato secondo gli orari stabiliti nelle successive tabelle CR 1 e CR 2, secondo la zona di installazione (zona residenziale-industriale o zona centro), come definito negli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La riduzione minima della potenza lorda in regolazione dovrà essere compatibile con le categorie illuminotecniche di esercizio previste dal progettista a seguito dell'analisi dei rischi. Non sono ammesse riduzioni di potenza che comportino una emissione di flusso inferiore a quella necessaria all'ottenimento della classe di esercizio richiesta”

- C. Vedi risposta A.

### **QUESITO 15**

Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B? OFFERTA TECNICA, si chiede di chiarire cosa si intende con “La scheda tecnica dovrà obbligatoriamente indicare le tolleranze di flusso dichiarate dal costruttore, nonché le tolleranze da utilizzare nella definizione dei parametri di influenza per l'analisi di tolleranza per la verifica della disponibilità del servizio?”.

### **RISPOSTA**

Si riporta quanto già espresso nell'Art. 41 del Capitolato:

“L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avviene a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sull'impianto atte a misurarne la qualità e congruità delle prestazioni offerte. Le misurazioni sono da condurre in conformità alla UNI 13201-4 e da quanto espressamente richiesto nella procedura di seguito indicata; per quanto concerne la valutazione dei principali parametri di influenza per il calcolo della tolleranza, i valori considerati sono quelli riportati nella tabella A.1 della UNI 13201-4 edizione del febbraio 2016. La procedura di verifica prevede l'utilizzo delle griglie dei valori di illuminamento orizzontali calcolati dal Concessionario, previste dal presente capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione e fornite in sede di gara, facenti parte del contratto per l'affidamento della concessione.”

Come richiesto nel Disciplinare le schede tecniche dovranno riportare i valori di tolleranza necessari ai fine del calcolo della tolleranza in conformità alla Norma UNI 13201-4



### **QUESITO 16**

Nel disciplinare a pag.26, paragrafo 8.10 “Cronoprogramma dei lavori ed organizzazione temporale dei cantieri” si scrive(nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 150 giorni, naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori); o Nella relazione tecnica ed illustrativa pag.56 , Cap.10, si scrive (omissis).....è previsto un tempo massimo di svolgimento dei lavori pari a 570 giorni naturali e consecutivi, comprensivi del tempo necessario alla produzione di tutta la documentazione richiesta per l’inizio lavori. Si chiede di indicare quale è l’effettiva durata dei lavori se quelli riferiti al Disciplinare o quelli indicati nella Relazione Tecnica Illustrativa.

### **RISPOSTA**

Il cronoprogramma previsto a base di gara risulta essere di 570 giorni naturali.

### **QUESITO 17**

In riferimento al Disciplinare di gara all’Art.8.5.8, si chiede di dare conferma in merito al capitolo 10 del capitolato speciale in quanto tale richiamo non trova riscontro nel documento corrispondente: CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.

### **RISPOSTA**

Si conferma che all’interno del Cap. 10 del Capitolato sono contenute anche le modalità di Regolazione impianto e relative tabelle indicanti le curve di regolazione necessarie al calcolo dell’analisi energetica.

### **QUESITO 18**

Essendo la consegna dei plichi per via telematica, quale è il limite per l’upload dei documenti?

### **RISPOSTA**

Sono stati creati sulla piattaforma Sintel n. 2 caselle per il caricamento della busta tecnica. Ogni casella ha una capienza di 100 MB. Qualora anche questo spazio non dovesse essere sufficiente vi chiediamo di comunicarcelo al fine di provvedere tempestivamente contattando gli operatori della piattaforma.

### **QUESITO 19**

Relativamente a quanto richiesto alle pagg. 10 ed 11 del Disciplinare di Gara, al fine di dimostrare il rispetto dei principi di responsabilità sociale, si chiede di confermare che come previsto all’art. 4.1.2.2 del D.M. 27 settembre 2017 l’operatore economico possa dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di Diritti umani e condizioni di lavoro fornendo documentazione equivalente alla certificazione SA 8000:2014, atta a “dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quiquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

## RISPOSTA

Vedasi risposta al quesito n. 62.

## QUESITO 20

Si chiede altresì di confermare che il possesso del requisito di fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, richiesto alla lettera d) a pag. 9 del Disciplinare di Gara, possa essere comprovato mediante la produzione di certificati di regolare esecuzione servizi, rilasciati dalle Amministrazioni contraenti.

## RISPOSTA

L'art. 83, al comma 7 prevede che la dimostrazione del requisito sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, vale a dire – per quanto qui interessa – mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice tra cui:

- 1) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- 2) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Nel caso concreto quindi la dichiarazione potrà essere corredata dalle dichiarazioni IVA per il fatturato globale e dalle certificazioni di regolare esecuzione per il fatturato specifico.

## QUESITO 21

A pagina 24 del Disciplinare di Gara, al paragrafo 8.5 “Relazione tecnica specialistica” è indicato che in tale documento devono essere riportati i calcoli illuminotecnici (paragrafo 8.5 comma 3) dedotti tramite l'adozione di un coefficiente di manutenzione che non potrà superare i seguenti valori:

- ☑ 0.90 per apparecchi illuminanti dotati di riflettore in alluminio e vetro di protezione;
- ☑ 0.80 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in PMMA;
- ☑ 0.70 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in policarbonato.

Tali valori sono determinati puntualmente in qualche tabella contenuta in Normative di settore? La CIE 154/2003 non identifica tali valori ma indica solamente la metodologia di calcolo. Si chiedono pertanto ulteriori indicazioni in merito al coefficiente da adottare per la stesura dei calcoli illuminotecnici.

## RISPOSTA

I coefficienti di manutenzione riportati nel disciplinare corrispondono a valori massimi previsti sulla base di considerazioni tecniche dettate dalla tipologia dei materiali costituenti gli apparecchi illuminanti. Il coefficiente di manutenzione deve essere in ogni caso calcolato dal progettista dell'impianto che dovrà indicare chiaramente all'interno della relazione tecnica specialistica le modalità di calcolo utilizzate per la definizione dei coefficienti di manutenzione specifici per ciascuna tipologia di apparecchio illuminante proposto, come espressamente richiesto dal disciplinare di gara al punto 8.5.3.

## QUESITO 22

A pagina 24 del Disciplinare di Gara, al medesimo capitolo sopra indicato, è riportata tale dicitura “Nei calcoli illuminotecnici il coefficiente di manutenzione [...] l'utilizzo di apparecchi illuminanti con temperatura di colore inferiore a 4.000K”. Tale dicitura pare implicare l'utilizzo di ulteriori coefficienti, non meglio precisati, che potrebbero influenzare negativamente a livello energetico l'utilizzo di apparecchi illuminanti a 3.000K, disincentivando quindi il loro utilizzo. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito ed indicazioni precise su quale coefficiente di manutenzione adottare qualora si optasse per l'utilizzo di apparecchi con temperatura di colore inferiore a 4.000K, considerando che ogni singolo apparecchio ha una propria scheda tecnica di riferimento (e fotometria specifica) che riporta puntuali dati tecnici.

## RISPOSTA



La parte citata del Disciplinare fa riferimento esclusivamente alla situazione in cui all'interno del software di calcolo illuminotecnico si utilizzi il valore del coefficiente di manutenzione per considerare la riduzione di flusso emesso dalla fotometria nel caso in cui la stessa non sia relativa alla temperatura di colore prevista. Alcuni produttori di apparecchi illuminanti prevedono una unica fotometria realizzata a 4.000°K riportando nella scheda tecnica la percentuale di riduzione del flusso luminoso per utilizzo della fotometria a temperature di colore diverse. Normalmente i programmi di elaborazione calcoli illuminotecnici non prevedono un campo per la riduzione del flusso dovuto a diversa temperatura di colore. Pertanto è possibile applicare la riduzione di flusso prevista dal Costruttore in caso di utilizzo di apparecchiature a diversa temperatura di colore utilizzando il coefficiente di manutenzione per la riduzione del flusso. Il progettista dovrà dare evidenza dell'utilizzo di questa procedura nel calcolo del coefficiente di manutenzione. Resta inteso che è preferibile l'utilizzo di fotometrie specifiche per la temperatura di colore prevista nel progetto dal concorrente, se fornite dal Costruttore

### **QUESITO 23**

A pagina 25 al paragrafo 8.5 comma 14 del Disciplinare di Gara al punto 8.5.14 si richiede "l'analisi delle interferenze [...] e programma di risoluzione delle interferenze con le proprietà e sottoservizi". Per la realizzazione puntuale di tali analisi risultano necessarie le mappature dei sottoservizi di ogni singolo Comune: si richiedono pertanto tali documenti in formato dwg o shp al fine di realizzare tale programma di risoluzione.

### **RISPOSTA**

Non viene richiesto un progetto della risoluzione delle interferenze, bensì una analisi delle possibili interferenze generate dai nuovi impianti ed un programma che contenga le modalità di risoluzione proposte.

### **QUESITO 24**

A pagina 26 del Disciplinare di Gara, al punto 8.11, è richiesto un computo metrico per ogni singola zona omogenea. Si ritiene che tale suddivisione, per una gara così articolata e con numerose tematiche da affrontare, non permetta di identificare l'opera nella sua completezza, in quanto si dovrebbero realizzare n.569 computi metrici differenti. Si richiede pertanto la possibilità di realizzare il computo metrico generale di tutta la Gara diviso per categorie di intervento.

Tali indicazioni sarebbero vevoli sia per il computo metrico che per il computo metrico estimativo.

### **RISPOSTA**

La richiesta non può essere accolta in quanto i quadri elettrici non sono invariabili, mentre le zone di studio sono ben definite e consentono una verifica puntuale degli interventi previsti dal Concorrente, cosa che non sarebbe possibile con un computo metrico generale o a livello di quadro elettrico. Il Concorrente potrà trovare la forma che più ritiene opportuna al fine di realizzare un computo metrico per zona omogenea, che può ad esempio essere presentato in formato tabellare con l'indicazione del solo codice articolo anziché della descrizione completa dell'articolo stesso, ovvero di un solo computo metrico per ogni Comune, ma suddiviso in un capitolo per ogni zona omogenea.

### **QUESITO 25**

A pagina 28 del Disciplinare di Gara è richiesto timbro e firma di un legale rappresentante su tutte le pagine, con firma agevolmente leggibile e per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull'ultima pagina del documento. Si richiede se tale procedura sia necessaria nonostante ogni singolo documento venga firmato digitalmente da un legale rappresentante.

### **RISPOSTA**

Non è necessario. La documentazione va presentata in formato digitale e quindi basta la firma digitale del legale rappresentante di ogni singolo file.

### **QUESITO 26**

Gli elaborati della busta telematica B devono essere firmati digitalmente anche dal progettista?

#### **RISPOSTA**

SI.

### **QUESITO 27**

Si chiede cortesemente di indicare il soggetto intestatario della garanzia fideiussoria.

#### **RISPOSTA**

Il contraente è l'operatore economico e il beneficiario è la Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e della Brianza con sede in Via Grigna 13, Monza.

### **QUESITO 28**

Con la presente si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti la versione editabile delle tavole del progetto di fattibilità, posto a base di gara.

#### **RISPOSTA**

I file editabili NON sono disponibili

### **QUESITO 29**

Con riferimento ai documenti messi a disposizione per la procedura in oggetto si chiede se sia disponibile:

- Una relazione di rilievo dell'impianto esistente.

Inoltre, dall'esame dei documenti di gara, non risultano chiare e definite le zone omogenee; si chiede, pertanto, di mettere a disposizione una o più planimetrie che evidenzino tali zone"

#### **RISPOSTA**

In merito alla relazione di rilievo bisogna fare riferimento all'allegato 8 del progetto di fattibilità tecnico economica a base di gara. Le zone omogenee sono ben individuate dal simbolo identificativo di color blu presente nelle tavole di progetto di fattibilità P1-P2-P3 (vedi allegato 2). La zona corrisponde all'intera via. Diversamente se sono presenti più zone omogenee all'interno della medesima via, le stesse sono delimitate da simboli di color arancione riportati sempre sulle tavole di progetto.

### **QUESITO 30**

Durante il sopralluogo molti dei quadri presenti risultavano chiusi da lucchetto, per tale ragione, si chiede di mettere a disposizione foto e/o dati tecnici dei quadri presenti o in alternativa di prevedere un giro con un manutentore incaricato dal Comune che possa permettere di visionare i quadri non accessibili

#### **RISPOSTA**

L'Amministrazione potrà mettere a disposizione personale per un tempo limitato e per la verifica di situazioni particolari.

### **QUESITO 31**

Durante le attività di sopralluogo è stata riscontrata la presenza di torrini di alimentazione utili per diverse utenze (bancarelle, giostre etc...) si chiede di chiarire in capo a chi siano detti torrini. Analogamente si chiede di specificare a chi competa la gestione energetica di bancarelle, irrigazione e fontane.

#### **RISPOSTA**

I torrini di alimentazione per diverse utenze restano in capo all'amministrazione comunale così come la gestione energetica di bancarelle, irrigazione e fontane.

### **QUESITO 32**

relativamente alla comprova del fatturato complessivo annuo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, richiesto alla lettera c) a pag. 9 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che pur essendo la scrivente una società di capitali ma non avendo né all'interno dei Bilanci né all'interno delle relative note integrative le voci riferite al fatturato, possa la stessa comprovare il possesso del requisito allegando le Dichiarazioni IVA per gli anni 2016-2017-2018. In alternativa, la scrivente potrà produrre i Bilanci in cui tuttavia compare la sola voce "Ricavi delle vendite e prestazioni".

### **RISPOSTA**

L'art. 83, al comma 7 prevede che la dimostrazione del requisito sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, vale a dire – per quanto qui interessa – mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice tra cui:

- 1) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- 2) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Nel caso concreto quindi la dichiarazione potrà essere corredata dalle dichiarazioni IVA per il fatturato globale e dalle certificazioni di regolare esecuzione per il fatturato specifico.

### **QUESITO 33**

In riferimento al requisito richiesto in capo al progettista al punto 2) a pag. 10 del disciplinare di gara e, nello specifico, "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare", si chiede di confermare che per "ultimi 5 anni" possa intendersi il quinquennio 2014-2019

### **RISPOSTA**

Si tratta di una esperienza pregressa e non c'è riferimento agli esercizi ma agli anni.

Il termine quinquennale si deve pertanto ritenere quello a ritroso dalla pubblicazione del bando.

### **QUESITO 34**

Chiediamo conferma che il fatturato richiesto al punto d) dei Requisiti di Capacità economica e finanziaria del Disciplinare di gara, sia da intendersi come fatturato complessivo realizzato nel triennio e non all'importo medio annuo poiché in tal caso non sembrerebbe congruo rispetto al valore complessivo della concessione.

### **RISPOSTA**

In virtù dell'art. 83 comma 5 il requisito del fatturato non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.

Nel caso quindi il requisito è ben al di sotto del limite previsto.

Peraltro nel bando si è premesso (cfr. pagina 8) che: *"I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità della concessione, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato Pubblico Privato, nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto infine dei rischi specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima partecipazione. Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità economiche professionali idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione delle peculiarità della gestione degli impianti di illuminazione pubblica."*

**DLT 18/04/2016, n. 50**

**COMUNITA' EUROPEE**

**OPERE PUBBLICHE**

**Art. 83** *Criteria di selezione e soccorso istruttorio*

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) **non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso**, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

## QUESITO 35

Riferimento Paragr. "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara. Si chiede di confermare che il soggetto garantito (intestatario della cauzione) dovrà essere la CUC "Provincia di Monza e della Brianza";

## RISPOSTA

Si rinvia risposta quesito 27.

## QUESITO 36

Riferimento paragr. "Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa del disciplinare

Al penultimo capoverso del paragrafo "Oggetto dell'affidamento, durata, importo, lotti", pag. 6, è riportato: "Ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice, le offerte devono contenere ..... Omissis ..... Il piano economico finanziario deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara".

Al punto 1.1.2 del paragrafo "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo" è richiesto di allegare: documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93 co. 8 del Codice.

Tenuto conto che, l'art. 183 co. 13 del Codice prevede che le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla procedura, sarà sufficiente produrre la sola cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

## RISPOSTA

Il comma 13 dell'art. 183 cui non possibile derogare, prevede la presentazione di una garanzia provvisoria ed un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 del valore dell'investimento.

L'ammontare degli investimenti previsti nel quadro economico dell'intervento è pari ad euro 3.701.000,00. Le spese rimborsabili non possono superare euro 92.525,00.

IL Quadro economico precisa che l'importo delle spese da rimborsare è pari ad euro 91.425,00 per cui l'importo della cauzione pertanto pari ad euro 91.425,00.

### **QUESITO 37**

#### **Riferimento paragr. “Requisiti previsti per il progettista” del disciplinare di gara**

Al primo capoverso del paragrafo indicato è riportato “L’operatore economico potrà effettuare direttamente la progettazione se in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione.

Alternativamente gli operatori possono partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione, avvalersi del supporto di progettisti esterni qualificati da indicare nell’offerta”.

Si chiede di confermare che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti di qualificazione per progettazione, è sufficiente per l’operatore economico ricorrere alla semplice “indicazione” di progettisti esterni, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell’art. 59 co. 1-bis del Codice;

#### **RISPOSTA**

Si conferma la sufficienza della “indicazione” del progettista

### **QUESITO 38**

Al punto 2) del paragrafo indicato è riportato che il progettista illuminotecnico, interno o esterno al concorrente, dovrà possedere il seguente requisito:

“svolgimento negli ultimi 5 anni di prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare.

Si chiede di confermare che, ai fini dell’assolvimento del requisito citato, per “prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione” che comprendano “progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare” si possano utilizzare, come altresì disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o progetti definitivi e/o progetti esecutivi.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che la progettazione va intesa nei tre livelli di approfondimento previsti dal codice degli appalti.

### **QUESITO 39**

Riferimento paragr. “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del disciplinare di gara.

Si chiede di confermare che le dichiarazioni bancarie dovranno essere intestate alla CUC Provincia di Monza e della Brianza

#### **RISPOSTA**

Si ritiene irrilevante il destinatario. Rilevante che la dichiarazione attesti la capacità del Concorrente

### **QUESITO 40**

Riferimento paragr. “Contenuto della Busta C – Offerta economica” del disciplinare di gara

Considerato che:

- In riferimento al D.Lgs 50/2016, articolo 183, comma 9 è riportato che:

“Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità’ posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità’ posto a base di gara.”

- L’importo delle spese sostenute per il progetto di fattibilità’ posto a base di Gara (pari a € 91.425) satura già il 2,47% del valore dell’investimento;

Si chiede di confermare che:

- Il Concorrente non debba indicare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta in quanto in 2,5% del valore dell'investimento è già stato saturato con l'importo delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara.

### **RISPOSTA**

Si conferma quanto prospettato.

L'ammontare degli investimenti previsti nel quadro economico dell'intervento è pari ad euro 3.701.000,00.

Le spese rimborsabili non possono superare euro 92.525,00.

IL Quadro economico precisa che l'importo delle spese da rimborsare è pari ad euro 91.425,00

### **QUESITO 41**

Riferimento paragr. "Contenuto della Busta C – Offerta economica" del disciplinare di gara

Considerato che:

- Nel Disciplinare è richiesta la predisposizione dell'Offerta economica preferibilmente secondo l'"Allegato F";

- Nell'Offerta economica è richiesta l'indicazione della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

- L'"Allegato F" non prevede lo spazio per l'indicazione di tali costi della manodopera.

Si chiede di confermare che:

Il Concorrente potrà modificare l' "Allegato F" per l'inserimento del valore della stima dei costi della manodopera.

### **RISPOSTA**

Si conferma il modello va completato dei costi di manodopera e degli oneri aziendali in materia di sicurezza.

Alternativamente si può allegare un documento attestante i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **QUESITO 42**

In relazione all'esigenza di presentare, a pena esclusione, l'elenco tabellare dei punti luce e le relative planimetrie, comprensivi dei dati sulle afferenze ai quadri e delle potenze, ai fini soprattutto della compilazione delle tabelle 5.3 (8.7.3) e 5.4 (8.7.4), si chiede cortesemente che siano messi a disposizione dei concorrenti i dati in formato editabile e tabellare (shapefile, dwg, excel) utilizzati per produrre la documentazione di progetto o, in alternativa, si richiede la disponibilità dei tecnici manutentori come supporto tecnico per le attività di rilievo che, in assenza di dati di cui sopra, si rendono necessarie al fine di produrre la documentazione richiesta.

Nel secondo caso, si chiede la disponibilità per almeno 3 settimane lavorative, il tempo necessario per eseguire un rilievo approfondito, comprensivo dei dati di afferenza dei punti ai vari quadri elettrici, e delle potenze per ogni corpo luminoso. L'attività richiede quindi l'accesso ai quadri elettrici da parte di personale tecnico accompagnato da personale tecnico abilitato all'accesso ai quadri.

### **RISPOSTA**

I file in formato editabile non sono disponibili. Si ricorda inoltre che tutta la documentazione che può essere fornita dall'Amministrazione per agevolare la partecipazione alla gara non deve considerarsi inclusa nella documentazione di bando e rimane vincolante per il concorrente quanto precisato nell'art 5 del CSPA che recita "è onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli impianti al fine di rilevare in concreto le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell'offerta tecnico/economica mentre le opere devono interessare tutti gli impianti presenti sul territorio, anche se non evidenziati nelle planimetrie allegate". Per quanto attiene la richiesta formulata in subordine alla fornitura della documentazione editabile si precisa che le caratteristiche di ogni corpo luminoso possono essere desunte dal DAIE già pubblicato nella sezione FAQ a riscontro di quesito di altro partecipante mentre l'accompagnamento all'accesso ai vari quadri elettrici sarà garantita dalla stazione appaltante a seguito di specifica richiesta di sopralluogo, precisando sin d'ora che tale attività dovrà essere concentrata in un tempo contenuto in considerazione dell'assistenza che deve essere fornita ai diversi partecipanti



### **QUESITO 43**

Con riferimento al contenuto degli articoli 39. Modalità di pagamento del canone e 40. Aggiornamento del canone di cui al Capitolato speciale e prestazionale, si chiede di confermare che il canone di gestione viene aggiornato, applicando l'indice ISTAT/FOI, a partire dal secondo anno a partire dalla consegna degli impianti e che la prima fattura di conguaglio relativa a tale aggiornamento viene emessa nel mese di marzo del secondo anno di concessione.

### **RISPOSTA**

Si ritiene da una lettura coordinata del testo che la prima fattura di conguaglio non possa essere emessa se non trascorsi tre anni dalla consegna degli impianti. Ciò perché per il primo anno non c'è variazione e per la variazione della seconda annualità (riferita alla quota manutenzione) è necessario attendere che sia trascorso il secondo anno.

### **QUESITO 44**

Con riferimento al contenuto dell'art. 37. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario di cui al Capitolato speciale e prestazionale, si chiede di confermare che l'importo pari a €35.000 compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa relativo al Supporto al RUP ricomprenda anche il compenso per la figura del Direttore di Esecuzione del contratto. In caso contrario, si chiede di quantificare il compenso per tale figura.

### **RISPOSTA**

L'importo di euro 35.000 NON comprende il compenso per il DEC, che si ritiene di non dover quantificare perché non rilevante ai fini della gara.

### **QUESITO 45**

Con riferimento all'art. 13. Corrispettivi di cui alla Bozza di Convenzione si chiede di confermare che la sospensione della liquidazione sino al collaudo delle opere è relativa alla sola componente di canone per lavori di riqualificazione degli impianti (per un totale di €187.421,25 annui) e che la liquidazione relativa al canone annuo residuo composto da canone per gestione e manutenzione, canone per fornitura di energia elettrica, canone per oneri finanziari relativi ai lavori, oneri di sicurezza relativi ai lavori e a oneri finanziari non è oggetto di sospensione.

### **RISPOSTA**

Il riferimento al collaudo delle opere, va inteso come riferimento temporale o termine. Lo scopo della previsione è quella di garantire il trasferimento del rischio di costruzione come richiesto dalla linea Guida n.9 punto 2.6. Non c'è quindi alcuna sospensione dei pagamenti ma solo la preventiva verifica (ai fini della liquidazione) del regolare andamento dell'esecuzione dei lavori.

### **QUESITO 46**

Siamo a chiedere conferma che la cauzione prevista all'art 183 co.13 (da Voi quantificata nel quesito in € 91.425,00) debba essere effettivamente presentata dal concorrente. Ciò viene richiesto in quanto il disciplinare non fa alcun cenno a tale cauzione e la cifra di € 91.425 viene elencata all'art 37 del CSA tra gli importi - fra tanti - che dovranno essere riconosciuti dall'aggiudicatario all'amministrazione. Pertanto chiediamo conferma che le garanzie da prestare dal concorrente in fase di offerta siano due e non una come riportato nel disciplinare

### **RISPOSTA**

Si rinvia all'avviso "Richiesta ulteriore garanzia 2,5" pubblicato.

#### **QUESITO 47**

Con riferimento alla risposta al quesito nr. 44, si chiede di chiarire cosa si intenda per “non rilevante” ovvero confermare che il compenso relativo al DEC non sia da rimborsare da parte del Concessionario nel caso in cui corrispondesse ad un valore diverso da zero.

#### **RISPOSTA**

Il compenso relativo al DEC non rileva perché non è a carico del Concessionario.

#### **QUESITO 48**

Riguardo al progetto di fattibilità di Piazza della Libertà, si chiede di definire le zone di pertinenza interessate dagli interventi di riqualifica previsti, separandole dai siti ove è possibile fare interventi da parte del Concorrente.

#### **RISPOSTA**

Saranno oggetto di interventi di riqualificazione le aree evidenziate in giallo nella planimetria allegata (allegato 2).

#### **QUESITO 49**

Premesso che trattasi di un affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 del codice, siamo a chiedere se in alternativa ai requisiti di cui al punto d pag. 9 del disciplinare (c.d. fatturato specifico in servizi affini) e punto e pag. 9 del disciplinare (c.d. servizio affine) possa essere posseduto un fatturato complessivo annuo (fissato in 8.280.000, punto c pag. 9 del disciplinare) incrementato fra 1,5 volte e 3 volte, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 95 (requisiti del concessionario) del DPR 207 del 2010.

#### **RISPOSTA**

Si confermano i requisiti previsti dal bando di gara.

#### **QUESITO 50**

Considerato che il Disciplinare di gara tra i Requisiti di capacità tecnica e professionale richiede alla lettera f) il possesso della categoria SOA OG10 classifica VI di valore pari a € 10.329.000; Considerato che nel Quadro Economico allegato ai documenti di gara è indicato un importo complessivo dei lavori da eseguire pari a € 6.537.632.

Si chiede di confermare che:

- 1) il requisito di cui alla lettera f) possa ritenersi soddisfatto in caso di partecipazione alla gara di RTI composto da un'impresa che possieda la categoria OG10 classifica V e da altra impresa che possieda la categoria OG10 classifica IV per un valore complessivo di € 7.747,00;
- 2) l'impresa concorrente, sia che partecipi alla gara singolarmente sia che partecipi in ATI, possa, in mancanza della SOA per la classifica VI, usufruire dell'incremento di un quinto della classifica SOA dalla medesima posseduta, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010.

#### **RISPOSTA**

Si confermano entrambe le ipotesi.

### QUESITO 51

Si chiede di confermare che gli operatori economici debbano controfirmare per accettazione la bozza di convenzione e la matrice dei rischi poste a base di gara e che tali documenti debbano essere inseriti nella busta B OFFERTA TECNICA.

### RISPOSTA

Bozza di convenzione e Matrice dei rischi di progetto rispondono all'esigenza di fornire una base minima rispetto alla necessità di garantire la ripartizione dei rischi prescritta affinché possa aversi una operazione di partenariato secondo i dettami eurostat in particolare. Ciò posto se l'offerta del concorrente in concreto prevede maggiori rischi a carico dell'operatore ovvero modifiche in melius (per la concedente) della regolamentazione contrattuale nulla osta alla presentazione di una nuova matrice dei rischi e/o di una bozza di convenzione, da inserire nella busta tecnica.

### QUESITO 52

Con riferimento al documento "Disciplinare" capitolo 1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA, pag.32 in cui è riportato che:

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione 3.1 il Valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula (c.d. quadratica) :

$$V_i = (R_i/R_{max})x$$

Dove

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente  $i$ -simo

$R_{max}$  = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

$x$  = coefficiente 0,3

Si chiede di confermare che:

- La formula per il calcolo del punteggio  $V_i = (R_i/R_{max})x$  è un refuso e che la formula corretta è la seguente:

$$V_i = (R_i/R_{max})^x \text{ (ovvero } x \text{ è un esponente del rapporto } (R_i/R_{max}) \text{)}$$

### RISPOSTA

Si è un refuso. LA formula è:

$$V_i = (R_i/R_{max})^x$$

Dove

$x$  = coefficiente 0,3 è l'esponente

### QUESITO 53

Riferimento al documento "Tabella 5.4 – RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO - Offerta Tecnica – BUSTA B"

Si chiede di confermare che:

in caso di sorgenti LED all'interno del campo "Potenza dissipata dal sistema di alimentazione (W)" vada riportato il prodotto tra i dati inseriti nel campo "Potenza apparecchio (W)" e quelli inseriti nel campo "Potenza dissipata (in %) del sistema di alimentazione (%)".

Si chiede inoltre di confermare che: sempre in caso di sorgenti LED, nel campo "Potenza lorda della sorgente (W)" vada riportato lo stesso valore inserito nel campo "Potenza Apparecchio (W)", essendo quest'ultimo già comprensivo delle perdite introdotte dal driver.

### RISPOSTA

Nelle sorgenti LED la potenza lorda della sorgente è data dalla somma della potenza apparecchio e della potenza dissipata dal sistema di alimentazione. La potenza dissipata dal sistema di alimentazione è da intendersi convenzionalmente stabilita come la somma di tutte le potenze dissipate partendo dal contatore (vedasi Art. 5 CSPA).

### **QUESITO 54**

Riferimento paragr. Requisiti di capacità economica e finanziaria – lett. d) del disciplinare di gara. Si chiede di confermare che, il riferimento agli «ultimi tre esercizi disponibili» si intende anni 2016-2017- 2018.

### **RISPOSTA**

Il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello effettivamente antecedente l'anno di pubblicazione del bando e, quindi, non coincidente con l'anno solare (cfr. Parere di Precontenzioso - DELIBERA N. 3 dell'11 gennaio 2017)

### **QUESITO 55**

Riferimento Risposta ai Quesiti nn. 3 e 20 Nelle risposte ai quesiti citati è riportato «Nel caso concreto quindi la dichiarazione potrà essere corredata dalle dichiarazioni iva per il fatturato globale e dalle certificazioni di regolare esecuzione per il fatturato» Si chiede di confermare che in questa fase, è sufficiente procedere con la dichiarazione dei fatturati nel DGUE; la documentazione a corredo sarà prodotta, su richiesta della stazione appaltante, in fase di verifica dei requisiti.

### **RISPOSTA**

Si conferma.

### **QUESITO 56**

Riferimento paragr. Requisiti previsti per il progettista. Si chiede di chiarire se, anche in caso di progettista illuminotecnico, interno all'organizzazione dell'operatore economico offerente, il modello All. A.2 dovrà comunque essere compilato dal progettista indicato.

### **RISPOSTA**

Si conferma. Il disciplinare prevede che "in ogni caso" il progettista indicato deve compilare il modello allegato al disciplinare. Lo stesso modello prevede al punto 1) l'indicazione se trattasi di progettista interno o esterno.

### **QUESITO 57**

Al fine di consegnare una documentazione tecnica esaustiva e completa, si chiede a codesta Stazione Appaltante di aumentare lo spazio in upload disponibile su Piattaforma Sintel, per la sola busta tecnica, fino a 200 MB nei giorni di lunedì 17 e martedì 18 febbraio.

### **RISPOSTA**

Si ribadisce che è stata già prevista una implementazione dello spazio su Sintel, chiamato "Eventuale spazio di implementazione per documentazione tecnica" (100MB + 100MB). Qualora anche questo spazio non dovesse essere sufficiente si rimanda all'Avviso AmpliamentoSpazioOfferta caricato nella documentazione di Gara.

### **QUESITO 58**

La disponibilità a concedere una proroga di 15 gg. alla data di presentazione, giusto avviso (AVVISO richiesta ulteriore cauzione .pdf) del 05/02/2020 13:11 con il quale viene richiesta una ulteriore cauzione di € 91.425,00 pari al 2,5% del valore dell'investimento.

### **RISPOSTA**

Anche in considerazione dell'avviso pubblicato in data 5/2/2020 relativo alla richiesta di una ulteriore cauzione, si valuta positivamente la concessione di una proroga dei termini per 15 gg per la presentazione delle offerte. Il termine per la risposta alle faq viene prorogato al 14/2/2020.

## QUESITO 59

La possibilità di estendere il limite per il caricamento dell'offerta tecnica, attualmente fissato alla dimensione di 200 MB di ulteriori 200 MB, al fine di poter rispondere adeguatamente alle richieste del Disciplinare di Gara, mantenendo alti gli standard qualitativi degli elaborati grafici e dei documenti richiesti.

### RISPOSTA

Si rimanda all'Avviso AmpliamentoSpazioOfferta caricato nella documentazione di Gara sulla piattaforma Sintel.

## QUESITO 60

Con riferimento al documento "Relazione tecnica ed illustrativa" pag. 4 in cui si specifica che "Sono esclusi gli impianti pertinenti ad aeree private ad uso pubblico (campi sportivi, bocciofile, parchi divertimenti, aree verdi gestite da privati), se non diversamente specificato negli elaborati di progetto? E considerando che: Negli elaborati grafici sono individuati con colore grigio i punti luce privati o esclusi dal presente progetto? così come riportato in legenda Si chiede di confermare che: La richiesta di compilazione dei dati illuminotecnici (Tabella 5.1 e Tabella 5.2) riferiti agli ambiti a cui afferiscono i punti luce di cui sopra (vedasi Zona Z073, Z568 e Z569) è un refuso, e che tali punti luce siano da escludere dalla progettazione, dai lavori di efficientamento e dalla gestione.

### RISPOSTA

Se la zona è costituita interamente da punti luce privati identificati nella tavola con colore grigio, allora la compilazione della medesima zona nelle tabelle di riepilogo non è necessaria. Nel caso in cui all'interno della zona sia presente anche solo un impianto facente capo alla pubblica illuminazione, la stessa va inserita nella compilazione delle tabelle di riepilogo.

## QUESITO 61

Premesso che la durata del servizio sarà pari a 20 (venti) anni, che le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata superiore ai 10 anni, richiedono che per l'emissione delle cauzioni definitive siano rispettati i seguenti criteri:

- la durata della garanzia sia fissata in anni 5 a decorrere dalla sua emissione e quindi fino al .../.../...;
- trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società (garante) non sarà più tenuta a nessuna prestazione;
- il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per periodi successivi da parte della Società (garante), non costituirà motivo di escussione della presente polizza;
- il rinnovo potrà avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Società (garante) previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere l'emissione della: - garanzia fideiussoria per il contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto.

Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione, si possa prevedere quanto suindicato.

### RISPOSTA

L'istituto utilizzato prevede:

- una garanzia di esecuzione dei lavori (art. 103 D.lgs 50/2016) la cui durata non desta problemi poiché contenuta rispetto alla durata della concessione.
- una garanzia relativa all'esecuzione dei servizi (art. 183 comma 13 D.Lgs 50/2016).

Come evidenziato, il servizio è pluriennale e quindi in concreto (ma anche nella prassi) la garanzia potrà prevedere rinnovi.

Ciò tuttavia si ritiene afferisca alla fase esecutiva del contratto, non potendosi in difetto di espresse previsioni del disciplinare integrare la lex specialis.

Quello che certamente può essere chiarito è che i principi di economicità, efficacia e correttezza previsti dall'art. 30 del Codice ed applicabili anche alla fase esecutiva escludono che possano aversi irragionevoli inconvenienti riguardo alle garanzie nella fase esecutiva.

## QUESITO 62

Posto:

- che il disciplinare a pag.10-11 il disciplinare prevede che “L’operatore economico deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; deve aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti nelle varie convenzioni vigenti;
- che il D.M. 06 giugno 2012 all’art. 2 (“I criteri sociali: definizione”) prevede che: “ Le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti e condizioni. L’applicazione dei criteri sociali si basa sulla qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura. Per questo motivo, l’approccio da adottare si basa sulla trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura. Tale approccio prevede la costruzione di un processo di facilitazione, ossia di un “dialogo strutturato” tra le Amministrazioni aggiudicatrici e i relativi fornitori, di cui al punto successivo, attraverso il quale si sviluppa la dimensione della responsabilità sociale nell’ambito del settore degli approvvigionamenti pubblici”;
- che il D.M. 06 giugno 2012 all’art. 3 (“Il dialogo strutturato per i criteri sociali”) prevede che “Il dialogo strutturato ha gli obiettivi di migliorare la conoscenza relativa alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura, di trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la stessa catena, e di permettere il monitoraggio dell’applicazione dei criteri sociali dell’appalto, compresa l’attivazione di eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto degli stessi” e che tale dialogo secondo quanto previsto al punto 3 possa avvenire anche a mezzo di “ Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”: la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di fornitura) riporta l’assunzione di impegni dell’aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni assunti (Allegato I)”;
- che il D.M. 28/04/2018 (CAM) all’art. 4.2.1 aggiorna ed integra quanto previsto nel D.M. 06 giugno 2012 in tema di responsabilità sociale prevedendo espressamente che ai fini della comprova si possa effettuare la seguente:  
“Verifica: L’Offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).”;



- che il D.M. 28/04/2018 (CAM) all'art. 1 (Premesse) riporta espressamente che: "Questo documento è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile", COM(2008)400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica (nel seguito "Servizio IP"). Infatti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all'affidamento del Servizio IP devono inserire nei documenti della procedura di affidamento, per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti. I criteri definiti nel presente documento si applicano anche alle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il servizio IP, non affidandole quindi a terzi. I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che le Amministrazioni pubbliche operano in contesti e condizioni operative molto diversi, a partire dalla disponibilità di informazioni sullo stato degli impianti e delle risorse economiche per eventuali interventi di riqualificazione, e che gli stessi impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica. Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata al fine di valutare l'attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove possibile, gli effetti in termini di riduzione degli impatti ambientali";
- che lo standard previsto dalla certificazione SA 8000 è quello orientato a fornire uno standard volontario e verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, su documenti ILO ed altre norme internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, nonché sulle leggi nazionali, per valorizzare e tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza di un'organizzazione, che realizza per essa prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dall'organizzazione stessa e dai suoi fornitori, subappaltatori, sub-fornitori ed i lavoratori a domicilio. Si ritiene, infatti, che l'organizzazione debba raggiungere la conformità allo Standard attraverso un adeguato ed efficace sistema di gestione. Tale standard ha come elementi e requisiti fondanti il presidio e le verifiche sul: lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, le pratiche disciplinari, orario di lavoro, remunerazione ed il sistema di gestione.

Stante quanto riportato sopra e vista la consecuzione temporale del D.M. 28/04/2018 (CAM) si chiede:

- 1) conferma che la comprova del rispetto da parte dell'operatore dei principi di responsabilità sociale possa avvenire attraverso la produzione da parte dell'operatore economico ed in alternativa sia al possesso della certificazione SA 8000:2014 che alla presentazione dell'All. C - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (in quanto relativa ai soli contratti di fornitura come si evince nella dichiarazione con relazione ai "beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura") dei seguenti documenti:
  - la delibera dell'organo di vertice che adotta il Modello 231 del 2001;
  - la dichiarazione della presenza della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/01;
  - la nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
  - la conservazione della sua relazione annuale a partire dall'anno successivo all'anno in cui è stato approvato il modello;
  - l'adozione del Codice Etico che si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sulla tutela della dignità umana e sull'impegno del Gruppo per attuare i valori etici fondamentali, che costituiscano l'elemento fondante della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori.

2) Si chiede, inoltre, conferma in caso di RTI che il requisito debba essere posseduto complessivamente.

## **RISPOSTA**

1) Ad un analogo quesito (num. 19) avevamo risposto che si tratta di profili diversi. Tuttavia, in seguito ad ulteriori approfondimenti, RETTIFICANDO quanto comunicato in risposta al quesito n. 19 si conferma che la comprova del rispetto da parte dell'operatore dei principi di responsabilità sociale possa avvenire attraverso la produzione da parte dell'operatore economico ed in alternativa sia al possesso della certificazione SA 8000:2014 che alla presentazione dell'All. C - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (in quanto relativa ai soli contratti di fornitura come si evince nella dichiarazione con relazione ai "beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura") dei seguenti documenti:

- la delibera dell'organo di vertice che adotta il Modello 231 del 2001;
- la dichiarazione della presenza della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/01;
- la nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
- la conservazione della sua relazione annuale a partire dall'anno successivo all'anno in cui è stato approvato il modello;
- l'adozione del Codice Etico che si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e sulla tutela della dignità umana e sull'impegno del Gruppo per attuare i valori etici fondamentali, che costituiscano l'elemento fondante della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori.

2) Si conferma inoltre che, in caso di RTI, il requisito debba essere posseduto complessivamente.

## **QUESITO 63**

Con riferimento a quanto richiesto alle pag. 10 e 11 del Disciplinare di gara:

"L'operatore economico deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182; la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del salario minimo; la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; art. n. 32 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Verifica: l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. Gli operatori dovranno in ogni caso sottoscrivere la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi allegata al presente disciplinare".

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto requisito possa essere posseduto dalla sola impresa mandataria.

## **RISPOSTA**

Vedasi risposta a quesito n. 62.

#### **QUESITO 64**

In merito al rispetto degli standard sociali minimi, premesso che:

- il disciplinare a pag. 11 indica, quale verifica documentale che "l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette (...);
- nell'allegato C da inserire nella busta amministrativa, il concorrente dichiara "che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi";

si chiede conferma che i prodotti offerti in sede di progetto tecnico debbano essere corredati da certificazione SA8000:2014 o equivalente, a comprova del rispetto degli standard sociali minimi richiesti dalle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012.

#### **RISPOSTA**

Vedasi risposta a quesito n. 62.

#### **QUESITO 65**

In virtù della proroga concessa fino al 04/03/2020, si chiede di chiarire se i giorni e le fasce orarie previsti per il caricamento dell'offerta tecnica resteranno invariati o se quanto di seguito riportato verrà posticipato ad altre date e orari: - lunedì 17/02/2020 dalle 09:00 alle 11:00; - lunedì 17/02/2020 dalle 16:00 alle 18:00; - martedì 18/02/2020 dalle 09:00 alle 11:00.

#### **RISPOSTA**

Le fasce orarie sopra riportate sono confermate. Previa richiesta, ne verranno aggiunte altre successivamente.

#### **QUESITO 66**

A seguito delle proroga per la scadenza della presentazione delle offerte, si chiede di comunicare gli ulteriori giorni e fasce orarie in cui lo spazio per il caricamento dell'offerta tecnica verrà ampliato.

#### **RISPOSTA**

Lo spazio per il caricamento dell'offerta verrà ampliato in prossimità del termine fissato. Verrà, presumibilmente intorno alla metà della prossima settimana, pubblicato, sulla piattaforma Sintel, uno specifico avviso.